



# Comune di San Michele al Tagl.to

PROVINCIA DI VENEZIA

## SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

San Michele al Tagliamento, 17.08.2012



Comune di  
San Michele al Tagliamento  
Provincia di Venezia

PARTENZA Prot. 20120025984

Data 17-08-2012

Cat. 05 Cla. 07 Fas. 00

Settore Uso e ass. territorio - Demanio  
Marittimo

## ORDINANZA SUL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DI CANI IN SPIAGGIA

ORDINANZA N° 42 del 17 AGO. 2012

### IL SOSTITUTO DIRIGENTE DEL SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

**PREMESSO** che il nuovo “Regolamento comunale sulla vivibilità urbana e la qualità della vita”, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 73 del 28/06/2012 prevede all’art. 7 comma d) quanto segue:

“ Sull’arenile, durante la stagione balneare, è vietato l’accesso ai cani, ad eccezione di quelli utilizzati per il salvataggio e regolarmente abilitati al soccorso nonché di quelli che accompagnano persone ipovedenti o non vedenti. La permanenza e la balneazione sono autorizzate solo nelle zone appositamente segnalate, elencate da ordinanza del Servizio Demanio-Settore Uso e Assetto del Territorio, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate.”;

**RITENUTO**, pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dal predetto Regolamento, di individuare una zona sull’arenile ove permettere la permanenza dei cani, vietando nel contempo l’accesso dei predetti animali sulle zone restanti della spiaggia durante la stagione balneare;

**TENUTO CONTO** dell’esistenza ad est di Bibione di una zona di arenile, denominata “settore n.1” ove è stata attrezzata la spiaggia per la permanenza dei cani, a seguito di rilascio della concessione n. 12/2011 alla ditta Bibione Spiaggia s.r.l. e successiva autorizzazione n. 39/2012 del 01.06.2012;

**VISTI** i decreti sindacali nn. 13 e 17 del 15/07/2011 con cui il Sindaco, ai sensi dell’art. 109 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267, ha nominato il sottoscritto Dirigente del Settore Lavori Pubblici e sostituto, in caso di assenza ed impedimento, del Dirigente del Settore Uso e Assetto del Territorio con attribuzione delle funzioni relative all’adozione degli atti di competenza;

**VISTO** il D. Lgs. 267/2000 art. 107;



# Comune di San Michele al Tagl.to

PROVINCIA DI VENEZIA

## SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO

### ORDINA

che la permanenza dei cani sull'arenile di Bibione, durante la stagione balneare, sia autorizzata, oltre che all'interno del settore n. 1 e sul tratto di spiaggia antistante al settore medesimo, anche a partire da 30 metri ad est del settore n. 1 per una larghezza (da ovest ad est) di 100 metri. Le zone interdette e quella autorizzata saranno segnalate da apposita segnaletica verticale.

Sull'area autorizzata si richiamano gli obblighi previsti dall'art. 7 del Regolamento di vivibilità urbana e qualità della vita:

“a) Le persone devono condurre e tenere al guinzaglio di lunghezza non superiore a 1,5 mt su strade, aree demaniali, aree pubbliche o ad uso pubblico i cani di loro proprietà o dati loro in affidamento, con conseguente divieto di lasciare che gli stessi circolino liberamente, eccezion fatta per i cani da caccia durante il periodo venatorio sulle aree e zone destinate a tali attività;

b) Le persone che stanno conducendo un cane devono:

- evitare che i cani di loro appartenenza o dati in affidamento lordino le aree private di terzi, le aiuole, le aree demaniali, i parchi attrezzati, gli spazi verdi, le vie, le piazze ed aree urbane pubbliche o ad uso pubblico;
- essere sempre munite dei mezzi necessari idonei (tipo paletta-sacchetto) per la rimozione degli escrementi;
- procedere all'immediata rimozione degli escrementi dell'animale;
- portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone e/o animali.”

Per l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione alla presente Ordinanza si rimanda a quanto previsto dal “Regolamento comunale sulla vivibilità urbana e la qualità della vita”.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, nr. 241 avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente è pubblicata all'Albo Pretorio cartaceo e telematico per dieci giorni.

Spetta alle forze di polizia ed agli organi di vigilanza preposti far rispettare quanto disposto.

IL SOSTITUTO DIRIGENTE DEL SETTORE  
USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO



Arch. Ivo RINALDI